

Cassazione civile sez. trib., 23/08/2025, n. 23739

FATTI DI CAUSA

Con ricorso dinanzi alla C.T.P. di Palermo, Mo.Ig. (â??il contribuenteâ??) impugnÃ² unâ??intimazione di pagamento, deducendo la mancata notifica delle cartelle ed il difetto di motivazione dellâ??atto impugnato, eccependo inoltre il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione.

La C.T.P. accolse il ricorso.

Proposto appello da parte dellâ??Ufficio, con decreto n. 186/3/2023 la CGT-2 della Sicilia dichiarÃ² interrotto il giudizio ritenendo che non vi fosse continuitÃ² tra lâ??originario agente della riscossione (Riscossione Sicilia Spa) e lâ??Agenzia delle Entrate-Riscossione.

A tale decreto seguÃ² il decreto di estinzione del giudizio per mancata riassunzione dei termini dello stesso.

Proposto reclamo avverso il decreto di estinzione, la CGT-2 della Sicilia pronunciÃ² sentenza con cui rigettÃ² il reclamo.

Avverso la sentenza di rigetto del reclamo contro il decreto di estinzione del giudizio di appello propone ricorso lâ??Agenzia delle Entrate-Riscossione, affidato a un solo motivo.

Il contribuente Ã² rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con lâ??unico motivo di ricorso, rubricato â??NullitÃ² della sentenza o del procedimento per violazione dellâ??art. 115 c.p.c. (travisamento della prova) in combinato disposto con gli artt. 16, 40 e 45 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione allâ??art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.â??, lâ??Agenzia delle Entrate-Riscossione censura la sentenza impugnata per non aver rilevato che la comunicazione tramite pec dellâ??ordinanza dichiarativa dellâ??interruzione del giudizio di appello, pur destinata allâ??Avvocato domiciliatario di Riscossione Sicilia Spa in appello (Simonetta Di Vitale), era stata in realtÃ² indirizzata alla Direzione provinciale di Messina dellâ??Agenzia delle Entrate (Omissis), con conseguente nullitÃ² della comunicazione ed impossibilitÃ² per la parte legittimata di riassumere tempestivamente il giudizio.

1.1. Il motivo Ã² fondato.

Nel rispetto del principio di specificitÃ² del ricorso e fototrascrivendo allâ??interno dello stesso tutti i documenti rilevanti, lâ??odierna ricorrente ha dimostrato che la comunicazione

dell'ordinanza di interruzione del processo, dalla quale sarebbe dovuto decorrere il termine per la prosecuzione dello stesso, era stata indirizzata via pec ad un soggetto diverso dal procuratore domiciliatario dell'agente della riscossione (Riscossione Sicilia Spa), con la conseguenza che il giudizio di appello non avrebbe potuto essere dichiarato estinto.

2. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla CGT-2 della Sicilia che, in diversa composizione, darà con ordinanza disposizioni per la prosecuzione del processo, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

La liquidazione delle spese del presente giudizio è rimessa al giudice del rinvio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2025.

Campi meta

Massima : *In materia tributaria, la corretta comunicazione via PEC di un provvedimento giudiziale, come l'ordinanza che dichiara l'interruzione del giudizio di appello, costituisce requisito imprescindibile per la valida decorrenza del termine di riassunzione del processo; pertanto, l'invio della comunicazione a un soggetto differente dal procuratore domiciliatario dell'agente della riscossione ne determina la nullità e impedisce la dichiarazione di estinzione del giudizio per omessa riassunzione nei termini.*

Supporto Alla Lettura :

PROCESSO TRIBUTARIO

Il Processo Tributario è un procedimento giurisdizionale che ha ad oggetto le controversie di natura tributaria tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, è disciplinato nel d.lgs. 546/1992 e non è incluso in nessuna delle giurisdizioni indicate dalla Costituzione, rappresenta quindi un'eccezione giustificata dal grande tecnicismo della materia. Il 03 gennaio 2024 è stato pubblicato in G.U. il d.lgs. 220/2023 recante disposizioni in materia di contenzioso tributario, le quali vanno a modificare il d.lgs. 546/1992, e sono da collocare in attuazione della L. 111/2023, con la quale è stata conferita delega al Governo per la riforma fiscale.